



Comune di Spilamberto

**REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA  
SULLA PROMOZIONE DELL'IMPEGNO CIVICO  
E SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE  
PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 19/12/2016*

## **SOMMARIO**

<b>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	Pag. 4
ART. 1 - FINALITÀ	Pag. 4
ART. 2 - DEFINIZIONI	Pag. 4
ART. 3 - PRINCIPI GENERALI	Pag. 4
<b>SEZIONE II - ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE, DI CURA E RIGENERAZIONE URBANA</b>	Pag. 5
ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI	Pag. 5
ART. 5 – ATTIVITA' SOLIDARISTICHE: AMBITI DI INTERVENTO ED ATTIVITÀ DI IMPEGNO	Pag. 6
ART. 6 - INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI	Pag. 7
ART. 7 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI COLLABORATIVI	Pag. 7
ART. 8 - PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA	Pag. 7
ART. 9 - INNOVAZIONE DIGITALE	Pag. 7
ART. 10 - PATTO DI COLLABORAZIONE	Pag. 7
<b>SEZIONE III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE</b>	Pag. 8
ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 8
ART. 12 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE	Pag. 9
<b>SEZIONE IV - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI</b>	Pag. 9
ART. 13 - INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE	Pag. 9
ART. 14 - GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI E DI SPAZI PRIVATI AD USO PUBBLICO	Pag. 9
ART. 15 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI	Pag. 10
<b>SEZIONE V - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI</b>	Pag. 10
ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI	Pag. 10
ART. 17 - GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI	Pag. 10
<b>SEZIONE VI - FORMAZIONE</b>	Pag. 11
ART. 18 – FINALITA' DELLA FORMAZIONE	Pag. 11
ART. 19 – IL RUOLO DELLE SCUOLE	Pag. 11
<b>SEZIONE VII - FORME DI SOSTEGNO</b>	Pag. 11
ART. 20 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Pag. 11
ART. 21 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE	Pag. 12
ART. 22 - RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI	Pag. 12
ART. 23 - AUTOFINANZIAMENTO	Pag. 12

ART. 24 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE	Pag. 12
<b>SEZIONE VIII - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE</b>	Pag. 13
ART. 25 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA	Pag. 13
ART. 26 - STRUMENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ DELLE OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE	Pag. 13
ART. 27 - RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE	Pag. 13
<b>SEZIONE IX - RESPONSABILITA' E VIGILANZA</b>	Pag. 14
ART. 28 - PREVENZIONE DEI RISCHI	Pag. 14
ART. 29 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ	Pag. 14
ART. 30 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	Pag. 14
<b>SEZIONE X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	Pag. 15
ART. 31 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE	Pag. 15
ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE	Pag. 15

## **SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - FINALITÀ**

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per lo svolgimento di attività solidaristiche e per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Il Comune intende in questo modo:

- Promuovere l'impegno volontario, la cittadinanza attiva e sviluppare il capitale sociale della comunità locale;
- Sostenere i cittadini verso un maggior impegno sociale, attraverso il coinvolgimento attivo nella vita della comunità, dedicando tempo e competenze allo svolgimento di compiti di utilità sociale;
- Favorire pratiche di responsabilità e restituzione civica nelle persone che, in condizioni di temporanea difficoltà, beneficiano di servizi/sostegni pubblici.

### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani:** i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini ed il Comune, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Ente la responsabilità della cura o rigenerazione degli stessi, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) Comune o Amministrazione:** il Comune di Spilamberto nelle sue diverse articolazioni organizzative.
- c) Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale od a vocazione sociale, che si attivano per lo svolgimento di attività solidaristiche o per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
- d) Proposta di collaborazione:** la manifestazione d'interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito e le modalità degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani nonché le modalità di impegno volontario in attività promosse dal Comune.
- f) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Ente con carattere di continuità e di inclusività.
- h) Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni mediante metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- i) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- j) Portale istituzionale:** lo spazio dedicato alla pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali.

### **ART. 3 - PRINCIPI GENERALI**

1. La collaborazione tra cittadini e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Ente ed i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b) Pubblicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

- c) **Responsabilità:** l'Ente valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale del rapporto, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione sia effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) **Inclusività ed apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- e) **Sostenibilità:** nell'esercizio della propria funzione di tutela dell'interesse pubblico, il Comune verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri eccessivamente superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
- f) **Proporzionalità:** l'Ente commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Comune sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene di cui trattasi e delle persone al cui benessere il bene medesimo è funzionale;
- h) **Informalità:** l'Ente richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando le stesse sono previste dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, sempre comunque nel rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dalla legge e dai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) **Autonomia civica:** il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte degli stessi.

## **SEZIONE II ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE, DI CURA E RIGENERAZIONE URBANA**

### **ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI**

1. L'impegno civico può essere definito come l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini che intendano partecipare alla vita comunitaria, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.
3. Le attività di impegno civico, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
4. I cittadini attivi non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune e quindi l'instaurazione di rapporti con essi non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.
6. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti. L'Amministrazione si impegna a rimborsare ai cittadini attivi esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e preventivamente concordate. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.
7. La collaborazione tra cittadini e Comune si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
8. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento, le erogazioni dei benefici

economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplinate da apposito atto regolamentare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02/03/2016.

9. I cittadini attivi possono svolgere attività come singoli o attraverso formazioni sociali in cui esplicano la loro personalità, stabilmente organizzate o meno.

10. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

11. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, quale misura alternativa alla pena detentiva, qualora comminata con sentenza, ed alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

12. I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

13. I patti di collaborazione possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

## **ART. 5 – ATTIVITA' SOLIDARISTICHE: AMBITI DI INTERVENTO ED ATTIVITÀ DI IMPEGNO**

1. Gli ambiti di intervento e di impegno dei cittadini sono:

- Attività socio assistenziali (in favore di anziani fragili o non-autosufficienti; persone con disabilità; persone in condizioni di povertà, disagio ed emarginazione; famiglie vulnerabili e genitori in difficoltà; persone con dipendenze; rifugiati o richiedenti-asilo; donne vittime di violenza ed altri)
- Attività sanitarie (assistenza ammalati; prevenzione e tutela della salute; soccorso e trasporto);
- Attività educative e formative;
- Attività di protezione civile;
- Attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- Attività di tutela e valorizzazione dei diritti (economia solidale; intercultura; pace e diritti umani; solidarietà internazionale);
- Attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- Tutela animali;
- Attività e manifestazioni sportive.

2. Le possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti sono, a titolo esemplificativo:

- Affiancamento a persone fragili (disabili, anziani, madri sole, ecc.) per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche e acquisto medicinali, ritiro documenti, effettuazioni di piccole riparazioni domestiche e piccole manutenzioni ed altro;
- Supporto nell'assistenza a persone anziane inserite in case residenza e centri diurni per attività di compagnia, supporto nei pasti, cura e igiene della persona ed assistenza ospedaliera;
- Supporto nell'assistenza a persone disabili inserite in centri socio-occupazionali e socio-riabilitativi per attività di compagnia, supporto ai pasti, cura e igiene della persona ed assistenza ospedaliera;
- Supporto nei centri di aggregazione giovanile, nei centri pomeridiani per minori;
- Accoglienza, ascolto ed orientamento di persone in difficoltà;
- Sostegno nei compiti scolastici;
- Distribuzione di pasti e generi alimentari in mense ed altre realtà impegnate nel sostegno a persone in condizioni di povertà;
- Custodia, vigilanza di strutture pubbliche;
- Piccoli lavori di manutenzione presso edifici di proprietà e/o in uso al Comune;
- Attività di tutela, ripristino, conservazione, manutenzione, custodia di parchi pubblici, aiuole, Aree verdi, aree cortilizie delle scuole e degli edifici pubblici e impianti sportivi;
- Vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola;
- Attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;

- Supporto all'organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ludico e ricreativo;
- Attività di supporto presso le biblioteche comunali.

#### **ART. 6 - INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI**

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti modalità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare:

- a) La cura occasionale;
- b) La cura costante e continuativa;
- c) La gestione condivisa;
- d) La rigenerazione.

2. L'intervento è finalizzato a:

- Integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- Assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono essere altresì realizzati interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

#### **ART. 7 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI COLLABORATIVI**

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti sul territorio comunale, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali, attivino relazioni sociali e forme inedite di collaborazione civica.

2. Il Comune promuove la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare, di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione dello stesso. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale, associazioni e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

#### **ART. 8 - PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA**

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale.

2. Il Comune può promuovere la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati ad usi temporanei, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

#### **ART. 9 - INNOVAZIONE DIGITALE**

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per il portale istituzionale da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

#### **ART. 10 - PATTO DI COLLABORAZIONE**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione delle attività solidaristiche e degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità delle attività e degli interventi concordati e della durata della collaborazione. A seconda delle specifiche necessità di regolamentazione che la collaborazione presenta, il patto definisce in particolare:

- a) Gli obiettivi perseguiti e le azioni condivise;

- b) La durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) Le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - e) Le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - f) Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - g) Le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - h) Le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini ed Ente;
  - i) L'affiancamento del personale comunale ai cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole dello specifico patto;
  - j) Le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
  - k) Le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Con la sottoscrizione del patto il cittadino attivo si impegna a:
- a) Rifiutare ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
  - b) Dare immediata comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
  - c) Partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate;
  - d) Operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso e alle condizioni sociali e sanitarie;
  - e) In caso di attività che comportano relazioni con minori) dichiarare l'assenza dei motivi ostativi previsti dalla Legge n.38 del 6/02/2006; ("Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede che "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600-septies c.p comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

### **SEZIONE III**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

#### **ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dell'organizzazione comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale dell'esercizio della stessa.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini devono ricevere il consenso del Comune.



4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 26 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato *ex ante*. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.

5. Negli altri casi, l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di attività solidaristiche e/o interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia.

#### **ART. 12 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) La proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- b) La proposta rientri tra le proposte di collaborazione di cui all'art. 26 co.1;
- c) La proposta sia presentata dai cittadini negli ambiti previsti dal presente Regolamento.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'Amministrazione che identifica ambito, requisiti e condizioni della proposta di collaborazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

6. La struttura deputata alla gestione della proposta predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni.

8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.

9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

### **SEZIONE IV INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI**

#### **ART. 13 - INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE**

1. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune pubblicizza sul proprio portale gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

#### **ART. 14 - GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI E DI SPAZI PRIVATI AD USO PUBBLICO**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in comitato o in associazione.

#### **ART. 15 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Ente corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono, in particolare, essere presenti:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Programma di manutenzione;
- c) Tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale;
- d) Stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Ente individua gli operatori economici mediante una delle procedure previste dal D.lgs. n. 50/2016.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

### **SEZIONE V INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI**

#### **ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI**

1. La Giunta può individuare, periodicamente, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Laddove necessario, il Comune promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

#### **ART. 17 - GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI**

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Ente e sono ritenuti dal medesimo.
4. La concessione di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune viene effettuata attraverso il patto di collaborazione in accordo con quanto previsto nel Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21.03.2016.

## **SEZIONE VI FORMAZIONE**

### **ART. 18 – FINALITA' DELLA FORMAZIONE**

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

### **ART. 19 – IL RUOLO DELLE SCUOLE**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione che vedono anche il coinvolgimento delle scuole e delle università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni solidaristiche o di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

## **SEZIONE VII FORME DI SOSTEGNO**

### **ART. 20 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

1. Il Comune può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono eventualmente forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

#### **ART. 21 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE**

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

#### **ART. 22 - RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI**

1. Il Comune concorre, laddove concordato e nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività solidaristiche e delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'Ente riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti imputabili secondo quanto definito dalla Legge 266/91, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) Acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) Polizze assicurative;
- c) Costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

#### **ART. 23 - AUTOFINANZIAMENTO**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) La possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) La possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

#### **ART. 24 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE**

1. Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, il patto di collaborazione può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni

realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

## **SEZIONE VIII COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **ART. 25 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune riconosce nel portale istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) Consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) Favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) Mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### **ART. 26 - STRUMENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ DELLE OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE**

1. Nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente Regolamento, l'Amministrazione definisce e porta a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la divulgazione ai cittadini anche per via telematica delle informazioni circa le possibilità di collaborazione alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

### **ART. 27 - RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE**

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini e Comune.

2. Le modalità di documentazione e di rendicontazione dell'attività svolta vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:

- a) Chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) Comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) Periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
- d) Verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) Obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) Azioni e servizi resi;
- c) Risultati raggiunti;
- d) Risorse disponibili e utilizzate.

5. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione, rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

6. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini.

## **SEZIONE IX RESPONSABILITA' E VIGILANZA**

### **ART. 28 - PREVENZIONE DEI RISCHI**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **ART. 29 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune ed i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I predetti cittadini assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

### **ART. 30 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Ente ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

**SEZIONE X**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 31 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di impegnarsi in attività solidaristiche e di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

**ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.